



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 42/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 5 aprile 2016, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere - relatore
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario

Vista la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del comune di **Nomaglio (TO)**, con nota n. 626 del 15.03.2016, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 16.03.2016;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Massimo Valero;  
Udito il relatore;

### **PREMESSO CHE**

Il sindaco del comune di Nomaglio (TO), con la nota in epigrafe, chiede se il Comune possa iscrivere le entrate per trasferimento dal Consorzio BIM (Bacino Imbrifero Montano) al quale aderisce, al Titolo II del bilancio armonizzato, destinandole al finanziamento di spese correnti per "favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni".

### **AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA**

Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il Sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla ed è stata inviata tramite il C.A.L.

### **AMMISSIBILITA' OGGETTIVA**

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31

del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, giacché il quesito riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata dalle SS.RR. con la richiamata deliberazione n. 54/2010.

## **MERITO**

Il quesito posto dal Sindaco del Comune di Nomaglio (TO) attiene alla corretta destinazione dei proventi riconosciuti agli enti locali facenti parte di un Bacino imbrifero montano (BIM).

Si premette che la disciplina della materia in discorso, inizialmente dettata dal Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici*) è stata successivamente novellata dalla legge 4 dicembre 1956 n. 1377 e s.m.i. che ha istituito e regolamentato i bacini imbriferi montani. Per quanto interessa in questa sede, occorre evidenziare che gli artt. 53 e 54 della Legge n. 1377/56 hanno "monetizzato", mediante un sovracanone a carico dei concessionari, i diritti a riserve di energia già in precedenza riconosciuti ai "comuni rivieraschi" di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice e alle Province, ed esteso tali benefici ad una più vasta area di enti locali, appartenenti appunto a tali bacini (BIM).

In particolare, l'art. 1, comma 2, L. cit. dispone che i Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano, siano costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi. Il successivo comma 14 dispone che *"nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi"*

*nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato".*

Richiamando tale ultima disposizione legislativa il Sindaco del Comune di Nomaglio chiede se le somme trasferite all'ente locale dal suddetto fondo del BIM, al quale aderisce, possano essere destinate al finanziamento di spese correnti per "favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni".

In merito, questa Sezione rileva che non è rinvenibile nella normativa di disciplina dei BIM sopra riportata un dato testuale che preveda una specificazione ulteriore rispetto al vincolo di destinazione testé richiamato, ossia all'esclusivo soddisfacimento "*del progresso economico e sociale delle popolazioni*" appartenenti al BIM.

L'unica previsione vincolistica contenuta nella Legge n. 1377/56 in merito alla destinazione in conto capitale delle somme in discorso è riconoscibile nell'ultima parte del comma 14 dell'art. 1, laddove tra i possibili impieghi del fondo sono previsti quelli a favore di "*opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato*".

Si osserva in proposito che l'utilizzo della congiunzione "nonché" nel contesto del comma in esame (al posto di una semplice e) depone per una voluta e rimarcata differenziazione, prevista dal Legislatore, delle due ipotesi contemplate.

La prima previsione della destinazione del fondo è specifica nella finalità a cui è deputata, ma generica nella modalità di raggiungimento delle finalità medesime, per cui si rende evidente come il Legislatore abbia rimesso all'autonoma determinazione degli enti beneficiari l'utilizzo del fondo stesso, con l'unico vincolo di destinazione al progresso economico e sociale delle popolazioni - testualmente previsto - che non puntualizza affatto se la spesa debba essere in parte corrente o in parte capitale.

La corrispondente entrata ha carattere continuativo, per tutta la durata della concessione della derivazione d'acqua per la produzione di forza motrice e, rispetto all'utilizzo del bene, non può essere paragonabile all'entrata derivante da alienazione di un bene patrimoniale, che determinerebbe il definitivo depauperamento del patrimonio dell'Ente e che sarebbe, pertanto, caratterizzata dai vincoli di destinazione delle relative entrate.

Con la seconda previsione, invece, il Legislatore ha inteso imprimere una specifica destinazione del fondo (vincolante per gli enti locali beneficiari rispetto ai mezzi da utilizzarsi nell'impiego delle somme messe a disposizione dal BIM) che ha riguardo non tanto all'ambito demografico preso in considerazione dalla norma, ossia alle popolazioni insistenti sul bacino, quanto al territorio da queste abitato, a cui si riferiscono le *opere di sistemazione montana* di cui al dettato normativo. In quest'ultima ipotesi, pertanto, opera un'espressa preclusione all'utilizzo delle entrate in discorso per il finanziamento di spese correnti.

Entro il perimetro legislativo sopra descritto e nell'ambito della libera determinazione degli enti aderenti al Consorzio BIM, resta ferma, comunque, l'ipotesi di un'eventuale vincolo specificamente imposto alla destinazione dei proventi da sovracanone da parte di norme statutarie consortili, non scrutinabili in questa sede.

### **P.Q.M.**

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nell'adunanza del 5 aprile 2016.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore  
F.to dott. Massimo Valero

Il Presidente  
F.to dott. Mario Pischetta

Depositato in Segreteria il **12/04/2016**  
Il Funzionario Preposto  
F.to dott. Federico Sola